

## Il Consiglio di Stato

Egregio Signor Consigliere federale  
Ueli Maurer  
Direttore del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:  
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

### **Procedura di consultazione concernente la revisione totale dell'Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo)**

Egregio Signor Consigliere federale,

in riferimento alla consultazione indicata a margine, le porgiamo i nostri ringraziamenti per aver gentilmente chiesto la nostra opinione e, preso atto del testo e dei contenuti della nuova Ordinanza posta in consultazione e del relativo rapporto esplicativo del 21 settembre 2017, con la presente le comunichiamo le nostre considerazioni in merito.

#### **Premessa**

La revisione totale dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte si è resa necessaria in seguito al nuovo disegno di legge adottato dal Parlamento il 16 dicembre 2016, tramite il quale sono state create le premesse per eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria. La nuova legislazione adottata dal Parlamento estende la possibilità di beneficiare di una tassazione ordinaria ulteriore,

mantenendo tuttavia la riscossione della trattenuta alla fonte a garanzia dell'incasso del dovuto d'imposta.

Con l'entrata in vigore dei nuovi disposti di legge, tutti i residenti assoggettati all'imposta alla fonte avranno la possibilità di chiedere di essere sottoposti alla tassazione ordinaria ulteriore: in particolare essa sarà obbligatoria per tutti coloro che superano il limite di reddito previsto dall'Ordinanza e per tutti quei contribuenti che, con il regime di legge attuale, sottostanno alla tassazione ordinaria complementare per i redditi non soggetti all'imposta alla fonte e per la sostanza imponibile.

Con le nuove disposizioni, la possibilità di richiedere di essere tassati tramite la tassazione ordinaria verrà estesa anche ai non residenti, a condizione però che essi soddisfino i requisiti della cosiddetta "quasi residenza". Per tutti gli altri non residenti l'assoggettamento all'imposta alla fonte rimarrà invece univoco e definitivo.

Visto quanto esposto sopra, risulta evidente che, nel quadro dell'imposta federale diretta, anche l'Ordinanza concernente l'imposta alla fonte doveva essere rivista e adattata ai nuovi dettami di legge: questo soprattutto per permettere di meglio regolamentare alcuni articoli previsti dalla nuova legislazione (artt. 89 cpv. 2, 92 cpv. 5, 99a cpv. 3, 99b cpv. 2 della LIFD futura) che richiedono un'interpretazione.

Nel merito degli effetti del nuovo ordinamento legislativo e dell'Ordinanza osserviamo quanto segue.

### **Eliminazione della disparità di trattamento tra imposizione alla fonte e imposizione ordinaria**

Lo scopo delle modifiche legislative che sono state proposte è quello di evitare il più possibile la disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e quelle che invece sono tassate secondo la procedura ordinaria, scopo che il Cantone Ticino valuta di principio in maniera positiva. È tuttavia evidente che il nuovo ordinamento comporta degli innegabili vantaggi per i residenti esteri i quali, potendo beneficiare della tassazione ordinaria ulteriore, di volta in volta potranno scegliere se invocare o meno la disparità di trattamento.

In relazione a questo argomento, riteniamo molto positiva la possibilità, per l'autorità di tassazione, di poter procedere ad un'ulteriore imposizione del residente estero qualora si manifestasse un palese vantaggio nell'assoggettamento alla fonte rispetto ad un'imposizione ordinaria.

**Si richiede però che il Consiglio federale valuti la possibilità di estendere tale norma, prevista dalle future disposizioni di legge solo per i residenti esteri, anche per i residenti in Svizzera che sono al beneficio di un'imposizione alla fonte. Riteniamo infatti che anche per questi ultimi, in taluni casi, l'imposizione alla fonte presenti vantaggi economici evidenti rispetto a chi, con i medesimi redditi, è imposto in via ordinaria. Questo avviene in particolare per quei soggetti che – oltre ad avere dei redditi assoggettati alla fonte che però non raggiungono il limite di CHF 120'000 (ciò che porterebbe obbligatoriamente il contribuente ad essere tassato tramite imposizione ordinaria) – dispongono anche di altri sostanziosi redditi che non possono essere tenuti in considerazione in sede di imposizione alla fonte ai fini della determinazione**

dell'aliquota: una situazione che genera un innegabile e palese vantaggio economico rispetto alla persona residente imposta tramite tassazione ordinaria. Quanto precede è dunque in evidente contrasto con l'obiettivo della parità di trattamento che si vuole raggiungere con il nuovo ordinamento di legge e la nuova Ordinanza oggi posta in consultazione.

### **Ripercussioni finanziarie ed economiche**

Al punto 3 del testo della procedura di consultazione è indicato che «*le modifiche dell'Ordinanza non hanno ripercussioni finanziarie o economiche significative*». Sebbene corrisponda al vero che l'Ordinanza in sé non comporterà particolari aggravii, se non quelli già intrinseci al nuovo disegno di legge approvato dal Parlamento il 16 dicembre 2016, si ritiene doveroso ribadire in questa sede quanto già a suo tempo è stato espresso in sede di consultazione sulle modifiche di legge, ovvero che le ripercussioni finanziarie negative sarebbero - per il nostro Cantone - importanti. Questo principalmente a causa dell'innegabile e importante aggravio amministrativo causato dall'evasione di ulteriori tassazioni ordinarie che si verrebbero a creare. Quest'ultime, se dovesse rimanere in vigore l'attuale accordo Svizzera-Italia in materia di frontalieri, potrebbero essere stimate in circa 34'000 richieste all'anno.

Anche dal profilo delle entrate è prevedibile una sostanziale diminuzione del gettito fiscale, se non altro per il fatto che la disparità di trattamento verrebbe invocata unicamente da coloro i quali, chiedendo di essere tassati tramite l'ulteriore tassazione ordinaria, sarebbe sicuri di poterne trarre dei vantaggi economici.

Pur condividendo il lodevole principio di parità di trattamento del nuovo ordinamento legislativo, non possiamo non ribadire il nostro scetticismo per i nuovi disposti di legge. Ciò a maggior ragione se consideriamo che la correzione dell'assoggettamento alla fonte è già possibile con la legislazione attualmente in vigore.

### **Nuove disposizioni di legge e accordo Svizzera-Italia in materia di frontalieri**

Come già accennato in precedenza, se al momento dell'entrata in vigore del testo di revisione legislativa e dell'ordinanza oggi in consultazione dovesse ancora essere in vigore l'attuale accordo fra Svizzera e Italia in materia di frontalieri, il Cantone Ticino si troverebbe in una situazione di enorme incertezza giuridica.

L'attuale sistema prevede l'imposizione del reddito da attività lucrative del lavoratore frontaliere italiano unicamente in Svizzera. Ne consegue che oltre 60'000 soggetti fiscali residenti in Italia che lavorano in Svizzera potrebbero richiedere lo statuto di quasi residenti (e dunque chiedere di essere tassati in via ordinaria): questo potrebbe avvenire anche nel caso di correzioni minime alla tassazione, correzioni che non potranno invece essere chieste da quei lavoratori frontalieri per i quali è invece prevista un'ulteriore imposizione nel loro Stato di residenza, dove queste persone hanno la possibilità di dedurre l'imposta trattenuta dalla Svizzera (frontalieri francesi, tedeschi e austriaci). In Ticino il nuovo ordinamento interno, rapportato

all'attuale accordo sui frontalieri siglato con l'Italia, avrebbe pertanto un impatto significativo sia a livello di gettito fiscale sia a livello economico, in quanto il frontaliere trarrebbe un ulteriore beneficio economico dal lavoro in Svizzera, potendo far valere nello Stato ove viene svolta l'attività lucrativa (cioè la Svizzera) una serie di deduzioni che non sono invece deducibili nello Stato di residenza (ovvero l'Italia), il quale non prevede alcuna imposizione del reddito da attività lucrativa che è stato percepito in Svizzera.

**Il nuovo accordo parafato con l'Italia prevede che il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito dai frontalieri italiani venga imposto, anche se in modo graduale, pure in Italia, ove potranno essere richieste tutta una serie di deduzioni supplementari ad oggi possibili unicamente nello Stato Svizzero.**

**Il Cantone Ticino ritiene fondamentale l'entrata in vigore del nuovo accordo in contemporanea ai nuovi disposti di legge e alla nuova ordinanza oggi in consultazione.**

### **Attuazione**

Al punto 4 del rapporto esplicativo è indicata quale data prevista per l'entrata in vigore del nuovo disegno di legge e della nuova ordinanza il 1° gennaio 2020.

**Alla luce di quanto sopra, ma anche in ragione del fatto che nel frattempo l'Amministrazione federale si è fatta promotrice dell'uniformazione della prassi di calcolo dell'imposta alla fonte a livello svizzero e i relativi lavori sono tutt'ora in corso, si ritiene più opportuno ipotizzare un'entrata in vigore più realistica che permetta appunto, per le autorità cantonali e per i debitori d'imposta, una pianificazione e organizzazione di questa incisiva modifica di legge.**

Nel merito dei singoli articoli della nuova Ordinanza sull'imposta alla fonte si osserva quanto segue.

### **Art. 1 - Tariffe dell'imposta alla fonte applicabili**

#### **Tariffario D**

Il testo messo in consultazione prevede che il tariffario D (redditi da attività accessoria) rimanga invariato.

Nell'ambito dei lavori indetti recentemente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, aventi lo scopo di uniformare la prassi di calcolo a livello svizzero, ci si è tuttavia resi conto che – al fine di ottenere una prassi e un sistema di calcolo unificato a livello svizzero – risulta opportuno abolire l'applicazione della tabella D per i redditi accessori. La Conferenza fiscale svizzera, attraverso le osservazioni che saranno inoltrate in merito alla presente consultazione, richiederà pertanto l'abolizione della tabella D per i redditi accessori.

**Il Canton Ticino aderisce alla proposta della Conferenza fiscale svizzera e chiede pertanto che l'Ordinanza in consultazione venga modificata in tal senso.**

## **Tariffario G**

L'Ordinanza prevede l'introduzione di un nuovo tariffario G per gli assoggettati alla fonte che percepiscono proventi compensativi (ad esempio indennità di disoccupazione) che non sono versati tramite il datore di lavoro. Ne consegue chiaramente un vantaggio per i fornitori di prestazioni (casse di disoccupazione, compagnie assicurative, eccetera) che non avranno più l'aggravio amministrativo di dover conoscere la situazione personale del contribuente.

Il Canton Ticino ritiene che la standardizzazione dell'imposizione tramite un'unica tariffa, applicabile a tutti i beneficiari di prestazioni a prescindere dalla loro reale capacità contributiva, porterà ad un ulteriore e sistematico aumento nelle richieste di tassazioni ordinarie da parte dei lavoratori, con un aggravio innegabile per le Amministrazioni cantonali secondo le problematiche evocate nei precedenti capitoli.

**Si richiede pertanto che sia valutata con maggiore ponderazione l'opportunità di introdurre questo tariffario che, a nostro avviso, non tiene sufficientemente conto della reale capacità contributiva dei contribuenti, provocando un aggravio burocratico alle Amministrazioni cantonali presso le quali sarebbe maggiormente invocata da parte dei lavoratori medesimi la disparità di trattamento di cui sono stati oggetto.**

### **Art. 9 - Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria**

Si prende atto con soddisfazione del fatto che il limite di CHF 120'000 per beneficiare in modo automatico della tassazione ordinaria è stato mantenuto; esso comprende, come già in precedenza, i redditi lordi da attività lucrativa ed eventuali proventi compensatori.

### **Art. 14 - Tassazione ordinaria ulteriore in caso di "quasi residenza"**

Si chiede di indicare espressamente nell'ordinanza che la richiesta di tassazione ordinaria ulteriore deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello che segue l'assoggettamento.

### **Art. 18 - Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all'estero**

Si ritiene opportuno che, come per le prestazioni previdenziali in capitale regolamentate dall'art. 19, anche per le rendite sia esplicitamente richiesto che l'effettiva residenza nello Stato estero sia confermata dall'autorità fiscale competente dell'altro Stato.

**Si chiede pertanto che, in seno all'art. 18, sia inserito espressamente che il debitore della prestazione imponibile debba farsi confermare periodicamente il**

**domicilio estero del beneficiario tramite formulario ufficiale fornito dall'autorità fiscale Svizzera da vidimare a titolo di conferma dall'autorità fiscale estera.**

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo volentieri a disposizione.

Voglia gradire, Signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni ([dfc-dc@ti.ch](mailto:dfc-dc@ti.ch))

Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))

Pubblicazione in internet